

Articolo 2, comma 57

Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata

Gestione separata: l'aumento dei contributi

di Josef Tschöll

L'art. 2, comma 57, del d.d.l. 3249-A prevede un nuovo e notevole aumento dell'aliquota contributiva sui compensi e redditi percepiti dai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS ¹, modificando l'art. 1, comma 79 della l. 24 dicembre 2007, n. 247. Si tratta del secondo intervento, in un periodo breve, sulle aliquote contributive dopo quello già operato di recente dall'art. 22, comma 1, l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità).

Inizialmente il contributo di finanziamento dovuto alla gestione separata dell'INPS era stato fissato dall'art. 2, comma 29, della l. n. 335/1995 a un livello molto contenuto (pari al 10%). Tuttavia, il livello di contribuzione è stato progressivamente e rapidamente incrementato. In particolare la l. 24 dicembre 2007, n. 247 ha previsto l'innalzamento della contribuzione previdenziale fino al 26% per gli iscritti alla gestione separata che non fossero assicurati presso altre forme obbligatorie, mentre per i rimanenti iscritti l'aliquota contributiva è stata stabilita in misura pari al 17%. L'obiettivo dell'operazione era da una parte il finanziamento delle nuove prestazioni (assistenziali come maternità, assegno al nucleo familiare, malattia) e dall'altra l'incremento della tutela previdenziale (il calcolo della pensione nella gestione separata è fatto esclusivamente con il sistema contributivo). L'aumento della contribuzione aveva però anche un'altra finalità, quella di elevare il costo del lavoro per queste tipologie di rapporti di lavoro e scoraggiare di conseguenza il loro utilizzo ². In fondo, si ritiene che il motivo di questo ulteriore innalzamento delle aliquote non sia diverso.

L'aumento delle aliquote contributive avrà sicuramente l'effetto che molti rapporti di collaborazione non saranno nemmeno attivati oppure, quelli già in corso, saranno risolti (anche in vista dell'ulteriore stretta sulle collaborazioni a progetto e i soggetti autonomi con partita IVA). Non è però così pacifico che tutti questi rapporti diventeranno lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si ritiene che sia molto elevato il rischio per questi lavoratori di diventare disoccupati oppure che questi rapporti tornino nel sommerso. Un altro scenario, potrebbe essere anche quello di una ulteriore migrazione dal lavoro subordinato verso l'area, cosiddetta, dei parasubordinati, accelerando così il processo di creazione di una sorta di lavoratori subordinati di categoria inferiore. Proprio ciò che il Legislatore intende evitare. A fronte delle

¹ Prevista dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995.

² Cesare Damiano *Il lavoro interrotto* – Rizzoli 2008, pag. 200: "Anche per i rapporti di lavoro flessibili devono essere pagati contributi uguali a quelli previsti per i lavoratori stabili".

nuove rigidità introdotte con il d.d.l., le imprese potrebbero comunque essere interessate a utilizzare la maggiore flessibilità e i minori costi delle collaborazioni coordinate e continuative. Trattandosi di rapporti di lavoro correttamente comunicati non si applicherà la maxisanzione per il lavoro nero, ma solamente le sanzioni per le eventuali differenze contributive e per le violazioni formali (LUL etc.). Chi sceglie questa via, potrà eventualmente affrontare un contenzioso sulla natura autonoma oppure subordinata del rapporto di lavoro.

Infine, rimane poi anche il problema dell'aumento dei costi per alcuni soggetti, in particolare i professionisti con partita IVA senza albo professionale e iscritti alla gestione separata, che operano comunque correttamente e che non hanno il problema di nascondere rapporti di lavoro subordinato (per esempio i tributaristi con studio professionale). Difficilmente questi soggetti potranno caricare l'aumento delle aliquote ai propri clienti.

Il peso dei contributi per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie risulta così molto più elevata rispetto a quella prevista per la gestione commercianti ³ (nel 2012: 21,39% fino al reddito di 44.204,00 euro e 22,39% con reddito da 44.204,01 a 73.673,00 euro per titolari e soci; è ridotta al 18,39% e 19,39% per i collaboratori familiari con età inferiore a 21 anni e gli stessi limiti di reddito previsti per titolari e soci) e artigiani (nel 2012: 21,30% fino al reddito di 44.204,00 euro e 22,30% con reddito da 44.204,01 a 73.673,00 euro per titolari e soci; è ridotta al 18,30% e 19,30% per i collaboratori familiari con età inferiore a 21 anni e gli stessi limiti di reddito previsti per titolari e soci), ma ancora inferiore rispetto alla contribuzione complessiva prevista per i lavoratori dipendenti.

Si propone di seguito una sintesi della contribuzione alla gestione separata che evidenzia come in un periodo relativamente breve (dal 2005 al 2010) la contribuzione è aumentata quasi del 9% e come adesso il costo salirà nuovamente (dal 2012 al 2018) di un'ulteriore 6%. In totale l'aumento contributivo, dal 2004 al 2018, per i non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria sarà così pari al 15,92%.

Anno	Aliquote contributive non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria ❶			Aliquote contributive pensionati e iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria ❶		
	IVS	Malattia, ANF, maternità	Totale	IVS	IVS (titolari di pensione diretta) ❷	Totale
1996	10		10	10		10
1997	10		10	10		10
1998	11,5	0,5	12	10		10
1999	11,5	0,5	12	10		10
2000	12,5	0,5	13	10		10
2001	12,5	0,5	13	10		10
2002	13,5	0,5	14	10		10
2003	13,5	0,5	14	10	12,5	10/12,5
2004	17,3/18,3	0,5	17,8/18,8❸	10	15	10/15

³ Circ. INPS n. 14/2012.

2005	17,5/18,5	0,5	18/19	10	15	10/15
2006	17,7/18,7	0,5	18,2/19,2	10	15	10/15
2007 (fino al 06.11.2007)	23	0,5	23,5	16		16
2007 (dal 07.11.2007)	23	0,72	23,72	16		16
2008	24	0,72	24,72	17		17
2009	25	0,72	25,72	17		17
2010	26	0,72	26,72	17		17
2011	26	0,72	26,72	17		17
2012	27	0,72	27,72	18		18
2013	28	0,72	28,72	19		19
2014	29	0,72	29,72	20		20
2015	30	0,72	30,72	21		21
2016	31	0,72	31,72	22		22
2017	32	0,72	32,72	23		23
2018	33	0,72	33,72	24		24
<p>❶ Obbligo contributivo entro il tetto del massimale contributivo annuo; ❷ Dal 2003 – 2006 vi era un obbligo contributivo differente per iscritti ad una gestione prev. obblig. e i titolari di pensione diretta; ❸ dal 2004 – 2006 l'aliquota contributiva era differente per coloro che superavano la prima fascia di retribuzione pensionabile.</p>						

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Articoli 2, comma 57 Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata

- **Contribuzione.** È previsto un nuovo e notevole aumento dell'aliquota contributiva sui compensi e redditi percepiti dai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS. L'aumento servirà per aumentare la tutela previdenziale ed è finalizzato a scoraggiare l'utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (a progetto) aumentando i relativi costi. Viene disposto un aumento progressivo dei contributi previdenziali nel periodo dal 2013 al 2018 fino a raggiungere un'aliquota del 33% (alla quale si aggiunge lo 0,72% per le prestazioni di maternità, malattia, assegni familiari).

Anno	Aliquote contributive non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria			Aliquote contributive pensionati e iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria	
	IVS	Malattia, maternità	ANF, Totale	IVS	Totale
2011	26	0,72	26,72	17	17
2012	27	0,72	27,72	18	18
2013	28	0,72	28,72	19	19
2014	29	0,72	29,72	20	20
2015	30	0,72	30,72	21	21
2016	31	0,72	31,72	22	22
2017	32	0,72	32,72	23	23
2018	33	0,72	33,72	24	24

- Il peso dei contributi per i lavoratori iscritti alla gestione separata e che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie risulta così molto più elevato rispetto a quello per la gestione INPS commercianti/artigiani ma ancora inferiore rispetto alla contribuzione complessiva prevista per i lavoratori dipendenti

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata

contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
<p>Aumento dell'aliquota contributiva sui compensi e redditi percepiti dai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, fino a raggiungere un'aliquota del 33% nel 2018</p>	<p>Difficile valutare gli effetti dell'aumento. Si ritiene che la probabilità di un minore utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (e di risoluzione dei rapporti già in corso) sia elevata. In molti casi questi rapporti di lavoro potrebbero tornare nel sommerso.</p> <p>Un altro effetto potrebbe essere anche quello di una ulteriore migrazione dal lavoro subordinato verso l'area dei parasubordinati, accelerando così il processo di creazione di una sorta di lavoratori subordinati di categoria inferiore.</p> <p>Rimane anche il problema dell'aumento dei costi per alcuni soggetti (professionisti con partita IVA senza albo professionale e iscritti alla gestione separata) che operano comunque correttamente e non nascondo rapporti di natura subordinata.</p>	